

Allegato "C" dell'atto rep.n. 52946/32052

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE LUIGI e FANNY FIGINI - Ente Filantropico del Terzo Settore**" (o anche "**FONDAZIONE LUIGI e FANNY FIGINI - ETS Filantropico**"), con sede in Gallarate (VA), per ora in piazza Garibaldi n. 8, ed e' destinata ad operare nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'indirizzo della sede della Fondazione potra' essere variato con decisione dell'organo amministrativo nell'ambito dello stesso Comune senza che in cio' possa ravvisarsi una modifica statutaria.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 (Scopi ed attivita' di interesse generale)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di interesse generale.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di prestare assistenza agli anziani ed ai bambini piccoli fino all'eta' scolare, sia mediante la creazione e gestione diretta o indiretta di case e ricoveri in cui ospitarli gratuitamente, sia attraverso la erogazione ad essi o alle case presso cui siano gia' ricoverati di contributi, sussidi e prestazioni anche sanitarie, a titolo di beneficenza, in aderenza alla disposizione dell'art. 5, primo comma, lettera a) e lettera u), del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 (Attivita' strumentali)

La Fondazione potra' svolgere attivita' idonea alla realizzazione delle sue finalita' generali, quali, in via esemplificativa:

- a) gestire in proprio con personale della Fondazione le attivita' necessarie al raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 2;
- b) affidare in toto o in parte ad altro ente idoneo le azioni necessarie al raggiungimento dello scopo;
- c) svolgere altre attivita' sociali, educative, culturali, assistenziali, complementari, connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge, fermo restando che non e' consentito svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali;
- d) promuovere e sostenere attivita' di volontariato ausiliarie agli scopi della Fondazione;
- e) svolgere attivita' di informazione, sensibilizzazione e divulgazione sulle problematiche sociali ed assistenziali relative ai soggetti deboli assistibili, anche mediante campagne di sensibilizzazione e di educazione rivolte ai cittadini ed - in genere - promuovere attivita' rivolte alla cura degli aspetti sociali e psicosociali correlati alle

problematiche sociali e sanitarie, nell'ottica di una cura integrale della persona;

f) promuovere qualsiasi progetto od iniziativa destinato al perseguimento dei suoi stessi scopi o di fini analoghi; attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunita' regionale; promuovere una maggiore sensibilita' e consapevolezza della comunita' circa i bisogni e le potenzialita' nell'ambito dei settori in cui opera, anche attraverso convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; assistere tutti coloro che intendono donare o partecipare - operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali - alla diffusione di una cultura della partecipazione e della donazione, offrendo anche la possibilita', al proprio interno, di attivare iniziative di partecipazione o costituire fondi con caratteristiche e finalita' specifiche, purché nei limiti delle proprie finalita' statutarie.

Oltre alle precedenti attivita', la Fondazione potra' svolgere, direttamente ed indirettamente, anche attivita' diverse da quelle di cui innanzi a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero delle Finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale. Nei predetti limiti e stante la sua natura non lucrativa, la Fondazione potra' quindi compiere ogni operazione strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, ed in particolare:

1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
2. stipulare ogni piu' opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
3. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attivita', ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprieta' o possesso;
4. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private aventi gli stessi scopi;
5. promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di societa' di persone

e/o di capitali nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo;

6. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia e all'estero;

7. svolgere ogni altra attivita' idonea o di supporto al perseguimento dei propri scopi istituzionali, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Fondazione, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

La Fondazione potra' infine promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle iniziative di cui sopra purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e dai provvedimenti ministeriali.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione e' utilizzato per lo svolgimento delle attivita' statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Il patrimonio della Fondazione e' costituito dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalita' giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio della Fondazione e' costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale versato dai Fondatori, quale risulta dall'atto costitutivo e da ulteriori conferimenti ed elargizioni erogate al fine di incrementare la dotazione patrimoniale iniziale;
- da contributi, lasciti e donazioni ed in generale da ogni altra entrata da parte di persone fisiche, societa' ed enti pubblici e privati con espresso vincolo di destinazione di incremento del patrimonio;
- da beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incremento del patrimonio;
- da entrate ed apporti finanziari di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, che dovra' essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la necessita' di impiego ed utilizzo per le finalita' istituzionali.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del patrimonio)

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonche' le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di interesse

generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministrativi ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto con la Fondazione.

Art. 6 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attivita' della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attivita', da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, da entrate derivanti da raccolte fondi, nonche' da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 7 (Criteri e modalita' di esecuzione dei contributi e delle prestazioni)

L'Organo di amministrazione della Fondazione, appena ricevuta una richiesta o una segnalazione di assistenza ad una persona fisica ed anche quando abbia deciso una iniziativa d'ufficio, dispone una istruttoria allo scopo di verificare la fondatezza e meritevolezza del caso, valutando la esistenza di una effettiva necessita' dell'intervento e verificando lo stato di bisogno del soggetto, facendo anche ricorso ad informazioni presso gli organismi specifici della pubblica amministrazione specie comunali, o presso le case ove gli assistibili siano nel frattempo gia' ricoverati.

L'istruttoria, se conclusa positivamente, rispettera' l'ordine di priorita' fra tutte le richieste e/o segnalazioni ricevute.

Sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione decidera' se effettuare l'erogazione in denaro (unica o ripetitiva) oppure l'accoglimento gratuito in casa di assistenza, cosi' come eventualmente la prestazione di una assistenza sanitaria, e simili.

In caso di richieste avanzate alla Fondazione non da persone fisiche ma da organismi collettivi per se' stessi, l'istruttoria da parte della Fondazione dovra' tenere conto anche del tipo di attivita' svolta dall'organismo richiedente, perche' in ogni caso non saranno accolte dalla Fondazione richieste da parte di organismi e/o istituzioni che non svolgano qualcuna della attivita' principali elencate nell'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 (Sostenitori)

Possono essere ammesse alla qualifica di Sostenitori, nominati dal Consiglio di Amministrazione con delibera da assumersi con il voto favorevole di due terzi dei propri membri, le persone fisiche e giuridiche o gli enti che condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscano al funzionamento della stessa, apportando risorse finanziarie o beni, mediante un significativo contributo ovvero mediante

un conferimento rilevante e gratuito della propria opera anche professionale, nei modi e nei termini deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che per contributo significativo si intende l'erogazione di importo almeno pari o superiore all'ammontare stabilito come limite di riferimento dal Consiglio stesso, il tutto salvo quanto previsto e specificato in sede di atto costitutivo o delibere successive.

Il giudizio di ammissione del Consiglio di Amministrazione e' inappellabile.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo e' stato regolarmente versato, o la prestazione regolarmente eseguita, ovvero secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed in ogni caso si perde automaticamente decorsi due esercizi dall'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima prestazione rilevante a favore della Fondazione.

Art. 9 (Esclusione e recesso)

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri, delibera l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni o i conferimenti di cui ai precedenti articoli dello statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione ai pubblici uffici o incapacita' ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso di persona giuridica l'esclusione e' automatica nell'ipotesi di estinzione o apertura di una procedura di liquidazione, cosi' come la dichiarazione di fallimento e/o l'apertura di altra procedura concorsuale; la ricorrenza di tali casi di esclusione automatica viene riconosciuta e accertata con determinazione del Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono in qualsiasi momento recedere ai sensi di legge dal novero dei soci sostenitori della Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione o il recesso non conferiscono alcun titolo alla restituzione delle quote o dei contributi versati, ne' alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 10 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente;
- * il Vice Presidente;
- * il Revisore Legale.

Ad eccezione del Revisore Legale cosi' come previsto nel successivo art. 16, ciascuna carica e' gratuita, salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute, ad eccezione di quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

Art. 11 (Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Il Consiglio potra' nominare il Segretario avente fra l'altro anche il compito di redigere il verbale delle sedute del Consiglio.

Il primo Consiglio di Amministrazione e' indicato nell'atto costitutivo, i successivi componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati da quelli uscenti non piu' rieleggibili e, per la ipotesi in cui non si trovino persone disponibili ad accettare l'incarico, saranno nominati consiglieri - nell'ordine - il Prevosto di Gallarate, il Sindaco di Gallarate, il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, il Prefetto della Provincia di Varese, ovvero i soggetti da essi indicati o incaricati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi; i suoi membri sono rieleggibili per non piu' di due mandati consecutivi; essi scadono con l'insediamento del nuovo consiglio. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, nonche' il Segretario anche scegliendolo al di fuori dei suoi componenti.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Varese ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilita'.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione a

scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Qualora durante un mandato venissero a mancare permanentemente uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo nominera' altri membri in sostituzione dei membri mancati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione e' considerato decaduto e deve essere rinnovato facendone ricorso al Presidente del Tribunale competente per la sede della Fondazione. Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione puo' conferire eventuali deleghe di funzione per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge se avente carattere e durata continuativi; cosi' come ha facolta' di nominare il Segretario ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attivita' della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Art. 12 (Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno due dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio e' convocato, con le medesime modalita', con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa proposizione.

Le deliberazioni constano da verbale, trascritto su apposito registro in ordine cronologico, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Art. 13 (Presidente)

Il Presidente della Fondazione e' il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il primo Presidente e' designato nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorita' amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente vigila sul buon andamento della gestione amministrativa e garantisce l'osservanza delle regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procure a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti collegialmente deliberati.

Il Presidente, in caso di urgenza, puo' adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Art. 14 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente della Fondazione e' il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed e' sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilita' circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 15 (Segretario)

E' in facolta' del Consiglio di Amministrazione nominare il Segretario, il quale viene scelto dai componenti del Consiglio di Amministrazione anche al di fuori degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione puo' revocarlo, cosi' come puo' acconsentire che si faccia sostituire eccezionalmente da persona di sua fiducia in caso di impedimento o assenza temporanei.

Al Segretario, in particolare, spetta: il compito di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di

Amministrazione, coadiuvare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'attuazione delle decisioni, nella gestione dei programmi, nel controllo dei risultati e più in generale nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Art. 16 (Revisore Legale - Organismo di controllo)

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un Revisore Legale, cui compete anche la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento. Il Revisore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'albo dei revisori legali. Il Revisore ha diritto di partecipare e quindi viene convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato.

Al Revisore spetta il compenso determinato all'atto della nomina.

Delle determinazioni del Revisore legale è redatto verbale, trascritto su apposito registro in ordine cronologico.

Art. 17 (Libri sociali)

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro vidimato prima della messa in uso, in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali del Revisore Legale devono essere trascritti su apposito libro appositamente vidimato prima della sua messa in uso.

Nel caso in cui la Fondazione si avvallesse di volontari, a fini assicurativi, dovrà inoltre redigere secondo le indicazioni di Legge un Registro dei volontari.

Art. 18 (Esercizio finanziario e utili di gestione)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. La relazione accompagnatoria del Consiglio deve illustrare l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori

in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione dell'Organo di Revisione.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui e' stato approvato, dovra' essere depositata presso il Registro Nazionale Unico del Terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualunque titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali e di controllo nonche' ai dirigenti della stessa.

La Fondazione deve inoltre redigere, approvare e successivamente depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonche' pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Il bilancio sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 117/17.

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonche' di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, come gia' specificato nell'articolo 5.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonche' le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 19 (Scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, i beni che restano dopo aver eseguito la liquidazione saranno devoluti ad altro ente del Terzo Settore con finalita' analoghe a quelle del presente statuto, in conformita' a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, primo comma, del Codice del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potra' essere scelto fra i suoi membri.

Art. 20 (Norme applicabili)

La Fondazione e' disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice del Terzo Settore e in modo particolare per quanto attiene agli Enti

Filantropici ai sensi del Capo III, dalle relative norme di attuazione e dalla normativa vigente in tema di fondazioni.

IN ORIGINALE FIRMATO:

MARIA EDVIGE PIANTANIDA

MARIO LAINATI

ENRICO COLOMBO

MARCO RONZI

MICHELE SPERONI

LUCILLA CERIANI TESTE

PANZERI LUCIA TESTE

ANDREA TOSI NOTAIO

Registrato a VARESE in data 8 novembre 2022 al n. 35581
serie 1T, esatti euro 400,00.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in
Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante
apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia
su supporto informatico con caratteristiche di
immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82
e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a
norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, otto
novembre duemilaventidue (8.11.2022)